polizza di

RESPONSABILITÀ CIVILE

Verso terzi e verso i dipendenti

GRUPPO SAI FONDIARIA — divisione SAI

FONDIARIA - SAI S.p.A.
Sede Legale e Direzione Torino
10126 - Corso Galileo Galilei, 12
Tel. (+39) 011.6657111 - Fax (+39) 011.6657685
www.fondaria-sai.it
Direzione Firenze
50129 - Via Lorenzo il Magnifico, 1
Tel. (+39) 055.47941 - Fax (+39) 055.476026

Capitale sociale € 167.043.712,00 int. vers.
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00818570012
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni (art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966)
Iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'Isvap al n. 1.00006
Società capogruppo del gruppo assicurativo Fondiaria-SAI, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 030

GRUPPO FONDIARIA-SAI

POLIZZA N.	AGENZIA	COD. AGENZIA	BROK/SUBAG.	COD. PRODOTTO
M99007238/05	PAVIA CASTELLO	0390		1 7 0 4

CONTRAENTE E ASSICURATO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA (DENOMINAZIONE)

CORSO STRADA NUOVA — VIA / CORSO / PIAZZA — N. 65

FRAZIONE — C. FISCALE / P. IVA 80007270186 - 00462870189

C.A.P. 27100 — COMUNE PAVIA — PROV. PV

PREMIO

	RATE FINO AL 31 12 2013	RATE SUCCESSIVE
Imponibile Garanzia base	€ 31.620,44	€ 31.620,44
Imponibile Tutela Giudiziaria	€ ===	€ ===
Imposte	€ 7.035,56	€ 7.035,56
TOTALE LORDO	€ 38.656,00	€ 38.656,00

DURATA DELL'ASSICURAZIONE

dalle ore 24 del 31 12 2012 — alle ore 24 del 31 12 2015 di ogni anno

SCADENZA RATE (indicare solo i mesi) 12

RATEAZIONE A X S Q T — TACITA PROROGA sì no X

DATI DEL CONTRAENTE

ATTIVITÀ — FATTURATO 1 2 3 — DIPENDENTI 1 2 3

Abbigliamento	52	Acquedotti, Energia Elettrica, Gas	48	Agricoltura	28	Alimentazione	29	Amministr. Pubbliche	47	Carta	36	Chimica	33
Commercio	40	Concessionari Auto	54	Costruzioni	38	Credito e Assicuraz.	43	Elettronica	49	Estrattiva	30	Gomma	34
Legno	37	Meccanica	32	Metallurgica	31	Ospedali e Cliniche	46	Pelle e Plastica	51	Petrolchimica	50	Tessile	35
Trasporto di cose	42	Trasp. Priv. di persone	44	Trasp. Pubbl. di persone	45	U.S.L.	55	Vetro, terrecotte, leganti	53	Varie	39		

POLIZZE SOSTITUITE

N. Polizza	Premio annuo	Rimborsi premio
/	€	€
/	€	€

TIPO RISCHIO — REGOLAZIONE PREMIO sì

Rimborso totale premi netti € , del quale il contraente rilascia ricevuta con la sottoscrizione della presente

COASSICURAZIONE

(Da compilare solo in caso di coassicurazione)

Delega FONDIARIA-SAI sì no

Premio lordo 1ª rata - Quota FONDIARIA-SAI — Premio lordo rate successive - Quota FONDIARIA-SAI

Quota FONDIARIA-SAI% — € — €

Modalità per la disdetta: lettera raccomandata da inviare 3 mesi prima della scadenza (vedi art. 11)

Dichiarazione dell'Assicurato agli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile

polizza in corso per gli stessi rischi _____ polizze annullate negli ultimi due anni _____

motivo dell'annullamento _____ sinistri negli ultimi due anni _____

CALCOLO DEL PREMIO IMPONIBILE

Parametro: prev. Retr. ☐ Fatt. ☐ (art. 4 delle C.G.A.)

	tasso	premio
R.C.T. €	x	= €
R.C.O. €	x	= €
		€
		€

Fermo quanto dispone l'art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la somma dovuta alla FONDIARIA -SAI a titolo di premio minimo per ciascun anno o periodo minore per il quale l'assicurazione avrà vigore, in nessun caso potrà essere inferiore a quella risultante dai conteggi sovraesposti.

MASSIMALI

L'assicurazione vale per i risarcimenti (capitale, interessi e spese), rispettivamente fino a concorrenza di:

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI € ( )

per ogni sinistro, ma con limite di € ( )

per ogni persona ferita o deceduta, e di € ( )

per danni a cose e animali se appartenenti a più persone.

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I DIPENDENTI € ( )

per ogni sinistro, ma con il limite di € ( )

per ogni dipendente infortunato.

ORIGINALE PER IL CONTRAENTE

DESCRIZIONE DEL RISCHIO E CLAUSOLE AGGIUNTIVE

~~[illegible] di assicurazione ed alle condizioni particolari delle quali alla lettera [illegible] il rischio della responsabilità civile derivante gli, ai sensi di legge, nella sua qualità di~~

LE CONDIZIONI DEL PRESENTE STAMPATO SI INTENDONO ANNULLATE E SI RITENGONO OPERANTI QUELLE RIPORTATE SULL'ALLEGATO/CAPITOLATO DI POLIZZA.

* * * * * * * * *

L'Assicurato dichiara che i propri dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria presso l'INAIL sono regolarmente assicurati con posizioni INAIL n. _____, n. _____, n. _____, n. _____

L'Assicurato si impegna inoltre a comunicare l'apertura di eventuali nuove posizioni presso il suddetto Istituto entro un mese dall'apertura stessa, a pena di decadenza dalle garanzie di polizza.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Preso atto dell'informativa ricevuta, ai sensi degli artt. 23, 26 e 43 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196:

acconsento

- *al trattamento da parte del Titolare, nonché degli altri soggetti della Catena Assicurativa, dei dati personali sia comuni sia sensibili, che mi riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società assicuratrice;*
- *al trasferimento degli stessi dati all'estero (Paesi UE e Paesi extra UE);*

_____ **acconsento (*)**

- *al trattamento dei dati personali comuni che mi riguardano per finalità di profilazione della Clientela, d'informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi di Società del Gruppo FONDIARIA-SAI, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli già ricevuti e di ricerche di mercato;*
- *al trasferimento degli stessi all'estero (Paesi UE e Paesi extra UE) per finalità di profilazione della Clientela, d'informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi delle Società del Gruppo FONDIARIA-SAI, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli già ricevuti e di ricerche di mercato.*

(*) (ove l'interessato NON intenda dare il proprio consenso al trattamento e trasferimento all'estero dei suoi dati personali per finalità di profilazione della Clientela, d'informazione e promozione commerciale, nonché di indagine sul gradimento circa la qualità dei prodotti e/o servizi ricevuti e di ricerche di mercato, deve premettere la parola "NON" alla parola "acconsento").

Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

PAVIA, il _____

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppino Molinari)

Il Contraente

FONDIARIA - SAI
DIVISIONE SAI
AGENZIA GENERALE PAVIA CASTELLO
(Dott. A. Pezzali)

FONDIARIA - SAI S.p.A.

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Assicurato dichiara di approvare espressamente le disposizioni della clausola a stampa e degli articoli delle Condizioni Generali sotto citate:

- Obbligo di comunicare entro un mese, a pena di decadenza, l'apertura di nuove posizioni presso l'INAIL
- Art. 4 delle C.G.A. (obblighi inerenti alle regolazioni del premio; sospensione dell'assicurazione; decadenza dal diritto di indennizzo).
- Art. 5 delle C.G.A. (facoltà di recesso dal contratto per variazioni nella persona dell'Assicurato).
- Art. 6 delle C.G.A. (obbligo di comunicare la stipulazione di assicurazioni complementari; facoltà di recesso dal contratto).
- Art. 9 delle C.G.A. (inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri).
- Art. 10 delle C.G.A. (facoltà di recesso dal contratto dopo ogni denuncia di sinistro).
- Art. 11 delle C.G.A. (tacita proroga del contratto in mancanza di disdetta).
- Art. 12 delle C.G.A. (deroga alla competenza territoriale; rinuncia all'esecuzione provvisoria).

Il Contraente

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppino Molinari)

Il Contraente dichiara, inoltre:

- **di avere ricevuto, prima della sottoscrizione della polizza, la Nota Informativa di cui all'art. 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 07/09/2005 (*Codice delle assicurazioni*) ed alla Circolare Isvap n. 303 del 02/06/1997;**
- **di aver ricevuto dall'intermediario le informative precontrattuali e i documenti di cui all'art. 49, commi 1 e 2, del Regolamento Isvap n. 5 del 16/10/2006.**

IL CONTRAENTE _____

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppino Molinari)

Il Contraente dichiara altresì di aver ricevuto e firmato, prima della sottoscrizione della polizza, il *Questionario sull'adeguatezza del contratto offerto* di cui all'art. 52 del Regolamento Isvap n. 5 del 16/10/2006 e conferma la volontà di stipulare il presente contratto.

IL CONTRAENTE _____

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppino Molinari)

L'importo di € 38.656,00 a saldo della prima rata di premio e tasse, è stato pagato a mani del sottoscritto alle ore _____ di oggi 31/12/2012 _____ in PAVIA

L'Agente

Mod. 426/12
(06/10)

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Nel testo che segue, la parola "Società" designa la FONDIARIA - SAI, e quella "Assicurato" la Ditta (o Persona, Ente, Società, Impresa) con la quale è stato stipul

Art. 1 (Oggetto dell'assicurazione - Delimitazioni delle garanzie - Esclusioni)

A) ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Oggetto - La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile a sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, sia per lesioni personali che per danneggiamenti a cose od animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stata stipulata l'assicurazione.

Delimitazioni - *Non sono considerati terzi:*
- *il coniuge, i genitori, i figli sia dell'Assicurato, sia dei responsabili diretti dei sinistri, nonché qualsiasi altro loro parente ed affine se con essi convivente;*
- *le persone in rapporto di dipendenza o di salario con l'Assicurato, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;*
- *le persone che, qualunque sia il loro rapporto con l'Assicurato, subiscano danni in occasione della loro partecipazione ai lavori formanti oggetto della attività cui si riferiscono le garanzie;*
- *se l'Assicurato non sia una persona fisica: gli Amministratori, i legali rappresentanti ed i Soci a responsabilità illimitata.*

Esclusioni - *Le garanzie non comprendono i danni:*

a) alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; a quelle trasportate, rimorchiate o sollevate; alle cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785, 1785 bis, ter, quater e quinquies e 1786 del Codice Civile;

b) alle opere in costruzione ed in manutenzione, a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori, ed alle cose trovantisi nei locali ove si eseguono i lavori;

c) cagionati a cose da franamento, assestamento e vibrazione di terreno in conseguenza di lavori di scavo, fognatura e simili;

d) cagionati da opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di manutenzione o posa in opera, i danni non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori. Per le operazioni che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, agli effetti della presente esclusione, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;

e) cagionati da grues, binari di raccordo, teleferiche, tili a sbalzo, funivie e simili;

f) cagionati da furto o derivanti a cose altrui da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;

g) cagionati a mezzi di trasporto ed animali sotto carico e scarico, ed alle cose trovantisi sugli stessi;

h) cagionati a condutture sotterranee in genere durante i lavori di scavo;

i) derivanti dall'inosservanza di obblighi che l'Assicurato ha assunto esclusivamente per contratto;

l) cagionati dalla detenzione o dall'impiego di mine e di esplosivi in genere;

m) cagionati da merci, prodotti e cose in genere, dopo la consegna a terzi;

n) cagionati comunque da semoventi, da veicoli a motore (macchine operatrici, mezzi di trasporto e locomozione, ecc.) da aeromobili, da natanti e da veicoli a trazione animale;

o) derivanti dalla proprietà o dall'usufrutto di fabbricati e dei relativi impianti fissi;

p) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;

q) cagionati dalla detenzione e dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, siano avvenuti in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

r) cagionati da inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni e colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

s) derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da asbesto e qualsiasi sostanza contenente asbesto;

t) derivanti, sia direttamente che indirettamente, da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto biosintetico e prodotti derivanti da simili materiali o sostanze (OGM);

u) derivanti da campi elettromagnetici relativi ad attività nei seguenti settori:
- *radio e tv;*
- *telefonia fissa e mobile.*

B) ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I DIPENDENTI

Oggetto - La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs. ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;

2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base delle tabelle allegate al Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38.

La garanzia RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art.14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222.

Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali. Le garanzie non comprendono inoltre i danni:

a) che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazioni artificiale di particelle atomiche;

b) derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da asbesto e qualsiasi sostanza contenente asbesto;

c) derivanti, sia direttamente che indirettamente, da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distrizione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto biosintetico e prodotti derivanti da simili materiali o sostanze (OGM);

d) derivanti da campi elettromagnetici relativi ad attività nei seguenti settori:
- *radio e tv;*
- *telefonia fissa e mobile.*

Art. 2 - (Estensione territoriale)

L'assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Art. 3 - (Pagamento del premio - decorrenza dell'assicurazione e periodo di assicurazione)

L'Assicurato è tenuto a pagare, *presso la Direzione della Società o la Sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza*, alle rispettive scadenze, il premio stabilito nella polizza medesima. *L'esazione di premi precedentemente eseguita al domicilio dell'Assicurato non può in alcun modo invocarsi come deroga a tale obbligo.* La garanzia ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella polizza, se in quel momento il premio è stato pagato, in caso diverso ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze stabilite nel contratto.
Se alle scadenze convenute non vengono pagati i premi successivi, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.
Trascorsi 15 giorni da quello di scadenza del premio, la Società ha il diritto di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto - fermo il diritto ai premi scaduti - o di esigerne giudizialmente l'esecuzione.
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, *ed è integralmente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazioniamento in più rate.*

Art. 4 - (Regolazione del premio)

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ogni periodo assicurativo, annuo o di minor durata, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.
A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo, annuo o di minor durata, devono essere forniti per iscritto alla Società i dati necessari e cioè a seconda dei casi, l'indicazione:
- *delle retribuzioni lorde corrisposte a tutto il personale dell'Assicurato (agli effetti della regolazione del premio relativo alla garanzia di responsabilità civile verso terzi);*
- *delle mercedi corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e precisamente di tutti gli importi che l'Assicurato è tenuto a registrare, con l'osservanza delle norme di legge, nel libro paga prescritto dall'art. 20 del T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124 (agli effetti della garanzia di responsabilità civile verso i dipendenti);*
- *del volume di affari e degli altri elementi variabili contemplati in polizza.*

Le differenze attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei quindici giorni dalla relativa comunicazione. Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva, e la assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi; e trova applicazione il dispositivo dell'art. 1901, comma 2, del Codice Civile, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie, ed in particolare ad esibire libri paga e matricola.

Art. 5 - (Variazioni nella persona dell'Assicurato)

L'Assicurato stipula per sé e per i suoi eredi, i quali sono solidamente obbligati a continuare il contratto fino alla divisione dell'eredità. Dopo la divisione, il contratto continua con l'erede o con gli eredi cui siano state assegnate l'azienda o parte degli elementi di rischio considerati dal contratto.
Nel caso di fusione della Società assicurata, il contratto continua con la Società che rimane sussistente o che risulta dalla fusione. Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con la

to il contratto

società nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale. Nei casi di scioglimento della società assicurata o della sua messa in liquidazione, il contratto continua fino alla chiusura della liquidazione.
Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate dall'Assicurato, suoi eredi od aventi causa, entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi, alla Società, la quale, nei trenta giorni successivi, ha facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di quindici giorni.

Art. 6 - (Assicurazioni complementari)

L'Assicurato deve dare comunicazione alla Società della stipulazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente assicurazione. La Società entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione può recedere dal contratto, con preavviso di quindici giorni.

Art. 7 (Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'Assicurato)

A) Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso terzi l'Assicurato *deve fare denuncia di ciascun sinistro, preceduta da telegramma per i sinistri mortali o di notevole gravità, entro tre giorni dal fatto o dal giorno in cui ne viene a conoscenza.* La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro.
L'Assicurato deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro; adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo richieda, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di propria responsabilità

B) Agli effetti dell'Assicurazione di responsabilità civile verso i dipendenti, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della legge infortuni. Tale denuncia deve essere fatta *entro tre giorni da quando l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta.* Inoltre, se per l'infortunio viene iniziato un procedimento penale, *deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.* Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda o azione proposta dagli infortunati o loro aventi diritto, nonché dall'istituto assicuratore infortuni per conseguire e ripetere risarcimenti, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.
La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria, sia l'infortunio denunciato in relazione all'assicurazione stessa, che abbia dato luogo al reclamo per la responsabilità civile.

Art. 8 - (Gestione delle vertenze di danno - Spese legali)

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce peraltro spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 9 - (Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri)

L'Assicurato è responsabile verso la Società di ogni pregiudizio derivante dalla inosservanza dei temini e degli altri obblighi di cui agli articoli 7 e 8. Ove risulti che egli abbia agito in connivenza con i terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti del contratto.

Art. 10 - (Recesso dal contratto dopo ogni denuncia di sinistro - Anticipata risoluzione del contratto)

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al 30° giorno dalla definizione dei rapporti fra le parti, la Società può recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni da darsi mediante lettera raccomandata, rimborsando la quota del premio netto (eventualmente calcolato in base a quanto stabilito dall'art. 4) relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 11 - (Proroga del contratto)

In mancanza di disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata pervenuta all'altra almeno tre mesi prima della scadenza, il contratto è prorogato per una durata uguale a quella originaria, esclusa la frazione d'anno, ma non superiore a due anni; e così successivamente.

Art. 12 - (Competenza territoriale - Rinuncia all'esecuzione provvisoria)

Per le controversie riguardanti la esecuzione del presente contratto è competente esclusivamente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede la Direzione della Società ovvero di quello ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto. Le parti rinunciano espressamente ad avvalersi del disposto degli articoli 282 e 648 del Codice di Procedura Civile.

Art. 13 - (Forma delle comunicazioni)

Tutte le comunicazioni dell'Assicurato devono essere fatte con lettera raccomandata da inviarsi alla Sede della Società o all'Agenzia che gestisce la polizza.

Art. 14 - (Tasse - Imposte - Contributi)

Le spese di bollo, tasse, imposte e diritti dipendenti dalla presente assicurazione sono a carico dell'Assicurato, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

CONDIZIONI PARTICOLARI

(Garanzie operanti in quanto siano richiamate nell'ultima pagina della polizza e sia pagato il relativo sovrappremio)

A) A parziale deroga dell'art. 1 - lettera c) delle Condizioni Generali di Assicurazione, le garanzie vengono estese *ai danni a cose di terzi non in costruzione o manutenzione da parte dell'Assicurato in conseguenza di franamento, cedimento, assestamento o vibrazioni del terreno alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature. Tale garanzia è prestata con la franchigia assoluta di € 1.033 per ogni danno a fabbricati e relative pertinenze e di € 259 per ogni danno ad altre cose.*

B) A parziale deroga dell'art. 1 - lettera b) delle Condizioni Generali di Assicurazione, sono compresi i danni ai locali nei quali si eseguono i lavori ed alle cose che si trovano all'interno degli stessi *con franchigia di € 259 per ogni sinistro.*

C) A deroga dell'art. 1 - lettera g) delle Condizioni Generali di Assicurazione, le garanzie vengono estese ai danni cagionati a mezzi di trasporto ed animali sotto carico e scarico ed alle cose che si trovano sugli stessi, *con franchigia assoluta di € 259 per ogni sinistro.*

D) A deroga dell'art. 1 - lettera h) delle Condizioni Generali di Assicurazione, le garanzie vengono estese, per i lavori di scavo, ai danni cagionati a condutture sotterranee in genere, *con franchigia assoluta di € 259 per ogni sinistro. Sono comunque esclusi i danni conseguenti a mancato uso ed a sospensione di servizio.*

E) A deroga dell'art. 1 - lettera l) delle Condizioni Generali di Assicurazione, le garanzie comprendono il rischio connesso alla detenzione o all'impiego di mine e di esplosivi in genere. *Sono tuttavia esclusi i danni a cose fisse di terzi che si trovino entro un raggio di 200 metri dai confini del cantiere.*

F) A parziale deroga dell'art. 1 - lettera m) delle Condizioni Generali di Assicurazione, le garanzie vengono estese ai danni corporali cagionati da specialità e prodotti alimentari smerciati o somministrati, *purché la consegna o la somministrazione ed il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della garanzia. Per tali danni il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.*

G) A parziale deroga dell'art. 1 - lettera n) delle Condizioni Generali di Assicurazione, sono compresi i danni cagionati a terzi in relazione alla proprietà e/o uso e/o alla circolazione *su aree non soggette alla disciplina del D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche o integrazioni di carrelli e di macchine operatrici semoventi. Da tale garanzia sono comunque esclusi i danni subiti dalle persone trasportate e quelli cagionati alla pavimentazione stradale. Ove sia prescritta una patente per la guida di tali mezzi, la garanzia non è operativa se il guidatore non sia munito di regolare patente.*

H) A deroga dell'art. 1 - lettera o) delle Condizioni Generali di Assicurazione, le garanzie sono operative per la responsabilità civile del proprietario e/o usufruttuario dei fabbricati indicati nella presente polizza - compresi eventuali ascensori e/o montacarichi - nonché per la responsabilità civile derivante allo stesso:

1) per i danni cagionati da fatto delle persone addette ai lavori - eseguiti in economia - di sorveglianza, pulizia, riscaldamento e ordinaria manutenzione dei fabbricati, *con esclusione comunque dei danni derivanti da ampliamento, sopraelevazione, demolizione e manutenzione straordinaria.*

2) per i danni cagionati da spargimento di acqua o da rigurgiti di fogna, *purché conseguenti a guasti o rotture di tubazioni o condutture, con la sola esclusione dei danni cagionati unicamente da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali.*

3) per i danni subiti dalle persone trasportate su ascensori e montacarichi.

L'assicurazione stipulata da un condominio per l'intera proprietà si estende:

- alla responsabilità del condominio come tale verso i singoli condomini ed ai loro familiari e dipendenti;

- alla responsabilità dei singoli condomini verso gli altri condomini e verso la proprietà comune.

L'assicurazione stipulata da un singolo condomino per la sua parte di proprietà si estende, oltre ai danni dei quali il condomino debba rispondere in proprio, alla quota proporzionale, a carico del condomino stesso, dei danni cagionati alla proprietà comune, *escluso ogni maggior onere derivante dalla solidarietà con gli altri condomini.*

L'assicurazione stipulata per i fabbricati ad uso rurale si estende alla responsabilità civile dell'Assicurato per danni agli affittuari, eventuali coloni e mezzadri e dai loro familiari.
Se al momento del sinistro il valore commerciale dei fabbricati assicurati risulta superiore di oltre il 20% al valore dichiarato e assunto come base per il calcolo del premio, la somma dovuta dalla Società - nel limite del massimale - è ridotta in proporzione al rapporto tra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro.

I) A parziale deroga dell'art. 1 - lettera e) delle Condizioni Generali di Assicurazione, le garanzie vengono estese ai danni cagionati a terzi in relazione alla proprietà ed all'uso di grues, binari di raccordo, teleferiche, fili a sbalzo, funivie e simili.

divisione
SAI

POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE
CATEGORIE VARIE

La presente polizza n. M99007238/05
è stipulata tra

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA STRADA NUOVA n. 65 - 27100 PAVIA
CODICE FISCALE N. 80007270186 PARTITA I.V.A. N. 00462870189

e

FONDIARIA-SAI
AGENZIA PAVIA CASTELLO
PIAZZA CASTELLO n. 19
27100 - PAVIA

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del: 31.12.2012.
Alle ore 24.00 del: 31.12.2015.

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni: 31.12

Mod. 45/4 - (01/12)

ORIGINALE PER IL CONTRAENTE

GRUPPO SAI FONDIARIA
divisione SAI

DEFINIZIONI

Assicurazione :	Il contratto di assicurazione
Polizza :	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente :	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
Assicurato	Il Soggetto Fisico o giuridico il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.
Società :	l'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Broker :	la GPA S.p.A.. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Premio :	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio :	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro :	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo :	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia :	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto :	la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Cose :	sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Danno corporale :	il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
Danni materiali :	il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.
Massimale per sinistro :	la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo :	il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.

Mod. 46/A - (01/12)

divisione
SAI

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

La garanzia è operante per la responsabilità civile derivante ai soggetti assicurati per danni arrecati a terzi, cose od animali nello svolgimento delle attività di soggetti non dipendenti della Contraente che afferiscono all'Università con funzioni di didattica e di ricerca. (a titolo esemplificativo, ma non limitativo: borsisti per attività di ricerca, iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, assegnisti per la collaborazione ad attività di ricerca, laureati tirocinanti in psicologia e laureati "specialisti" tirocinanti in psicologia, frequentatori esterni con autorizzazioni dell'Ateneo e/o incarichi professionali presso l'Università degli Studi di Pavia) .

CATEGORIE/SOGGETTI ASSICURATI

CATEGORIA A) SOGGETTI NON DIPENDENTI DELLA CONTRAENTE CHE AFFERISCONO ALL'UNIVERSITA' CON FUNZIONI DI DIDATTICA E/O DI RICERCA. (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, MA NON LIMITATIVO: BORSISTI PER ATTIVITA' DI RICERCA, ISCRITTI AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA, ASSEGNISTI PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITA' DI RICERCA, LAUREATI TIROCINANTI IN PSICOLOGIA E LAUREATI "SPECIALISTI" TIROCINANTI IN PSICOLOGIA, , FREQUENTATORI ESTERNI CON AUTORIZZAZIONI DELL'ATENEO E/O INCARICHI PROFESSIONALI PRESSO L'UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PAVIA E FREQUENTATORI VOLONTARI CON INCARICHI DELL'ATENEO.

MASSIMALI ASSICURATI

L'assicurazione vale fino alla concorrenza per capitali, interessi e spese di:
CATEGORIA A) SOGGETTI NON DIPENDENTI DELLA CONTRAENTE CHE AFFERISCONO ALL'UNIVERSITA' CON FUNZIONI DI DIDATTICA E/O DI RICERCA. (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, MA NON LIMITATIVO: BORSISTI PER ATTIVITA' DI RICERCA, ISCRITTI AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA, ASSEGNISTI PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITA' DI RICERCA, LAUREATI TIROCINANTI IN PSICOLOGIA E LAUREATI "SPECIALISTI" TIROCINANTI IN PSICOLOGIA, FREQUENTATORI ESTERNI CON INCARICHI PROFESSIONALI E FREQUNTATORI VOLONTARI CON INCARICHI DELL'ATENEO.
Responsabilità civile verso terzi (RCT):
Euro 1.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di:
Euro 1.000.000,00 per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni corporali e di:
Euro 1.000.000,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone.

divisione
SAI

PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL PREMIO:
(soggetto a regolazione)

Il premio lordo per ogni persona si intende fissato come sotto indicato per ogni singola Categoria assicurata, calcolato sui preventivi indicati; si prende atto tra le parti che il premio verrà corrisposto sulla base della effettiva copertura prestata, calcolata con premio minimo acquisito, per singolo assicurato, corrispondente:

- **Per la Categoria A: premio semestrale od annuale.**

Inoltre si prende atto tra le parti che la richiesta di copertura ed il successivo pagamento dei premi può avvenire sia direttamente dalla Contraente che da parte degli Assicurati comunque sempre per il tramite del Broker.
Si dà e si prende atto che la copertura assicurativa, per una parte dei soggetti assicurati, può essere sia ad adesione (tramite apposito modulo che la Società potrà richiedere in qualsiasi momento) che con pagamento effettuato con trattenuta da parte della Contraente; l'attività di detti soggetti assicurati può iniziare in qualsiasi periodo dell'anno; pertanto la copertura assicurativa potrà terminare anche successivamente alla scadenza del contratto.

CATEGORIA A) SOGGETTI NON DIPENDENTI DELLA CONTRAENTE CHE AFFERISCONO ALL'UNIVERSITA' CON FUNZIONI DI DIDATTICA E/O DI RICERCA. (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, MA NON LIMITATIVO: BORSISTI PER ATTIVITA' DI RICERCA, ISCRITTI AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA, ASSEGNISTI PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITA' DI RICERCA, LAUREATI TIROCINANTI IN PSICOLOGIA E LAUREATI "SPECIALISTI" TIROCINANTI IN PSICOLOGIA, FREQUENTATORI ESTERNI CON INCARICHI PROFESSIONALI E FREQUENTATORI VOLONTARI CON INCARICHI DELL'ATENEO.

A1) Preventivo numero soggetti assicurati semestrali: 219
Premio lordo per ogni soggetto assicurato per periodo semestrale: Euro 24,00
A2) Preventivo numero soggetti assicurati annuali: 835
Premio lordo per ogni soggetto assicurato per periodo annuale: Euro 40,00

PREMIO LORDO COMPLESSIVO ANTICIPATO Euro **38.656,00**

Mod. 4914 - (01/12)

divisione
SAI

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.
Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito gli polizze di responsabilità Civile da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.
Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.
Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art3. - Durata e proroga del contratto
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi 90 giorni prima della suddetta scadenza. Il computo dei 90 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del ricevente
E' facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 120 giorni decorrenti dalla scadenza.

Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i **60giorni** successivi al medesimo.
I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Mod. 4614 - (01/12)

divisione
SAI

Qualora, a seguito delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso la società EQUITALIA SERVIZI SPA, ai sensi del Decreto n. 40/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere il rischio di cui trattasi in copertura, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente alla predetta società EQUITALIA SERVIZI SPA.
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 ed s.m.i..
Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati nell'esecuzione del presente contratto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Art.5 – Regolazione del premio

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.
A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.
Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art.6 - Recesso a seguito di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo / risarcimento, la Società può recedere dall' Assicurazione con preavviso di 90 giorni da darsi con lettera raccomandata . Il computo dei 90 giorno decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del ricevente .
In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.
Qualora venga esercitato il diritto di recesso di cui al primo comma del presente articolo, il Contraente potrà richiedere alla Società di recedere alla prima scadenza utile da tutti gli altri contratti assicurativi, tanto in qualità di Delegataria che di Coassicuratrice, essa avesse in essere con il Contraente stesso mediante preavviso scritto da inviarsi almeno un mese prima della scadenza del periodo assicurativo in corso di ciascun contratto.

Art.7 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art.8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 9 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio , agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art.10 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art.11 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art.12 – Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o al broker, entro 15 giorni lavorativi da quando ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo. Tuttavia è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d'ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo.
Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente :

- in caso di sinistro per il quale ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;
- in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni.

La Contraente e la Società unitamente al broker concorderanno una procedura di gestione dei sinistri di responsabilità civile verso terzi finalizzata al miglior controllo ed efficienza, nel rispetto delle specifiche esigenze del Contraente.

Art.13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
La Società s'impegna a fornire al Contraente ogni sei mesi il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato all'Assicurato);
d) sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art.14 - Coassicurazione e delega
L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l'indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi.
Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Art.15 - Clausola Broker
Il Contraente dichiara di aver affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo GPA SpA, con sede legale in Milano, Via Melchiorre Gioia 124, iscritta al RUI – Sezione B – con il n. 98643, Broker incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005.

Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società GPA SpA, e in particolare:

- Il Broker provvede alla gestione il contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale modifica dell'incarico al Broker.
- Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 15 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente.
- Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell'assicurazione che debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti dei termini fissati dalle norme di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società.
- La Società provvederà alla emissione del contratto e delle eventuali successive appendici ed entro 30 giorni dalla loro data di effetto li farà avere al Broker. La Società provvederà anche all'emissione dei documenti di rinnovo relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire, almeno 15 giorni prima della scadenza al Broker. Alla cura del Broker è affidato l'incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti.
  In caso di mancato perfezionamento e/o incasso il Broker provvederà a restituire alla Società i documenti entro 30 giorni dal termine contrattualmente previsto per il pagamento dei premi.
  La polizza e le eventuali successive appendici, dovranno essere restituite alla Società dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all'atto del perfezionamento.
- Il pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso.
  Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo raccomandata, telefax o telegramma le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dal timbro postale o la data di invio del telefax. Tali comunicazioni d'incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide.
- I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
- Il Broker provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato).
- La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.

Al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della/e delegataria/e e della/e eventuale/i compagnie coassicuratrici, le provvigioni nella misura **dell'10%** sul premio imponibile

Art.16 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 17 Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione non comprende i danni:

- da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- derivanti da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore , nonché di navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, ad interruzione impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere;
- derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
- derivanti da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive, salvo l'utilizzo per scopi diagnostici e terapeutici di raggi X e di altre tecniche radianti e di immagine con esclusione dei danni riconducibili a guasti dei macchinari utilizzati.
- derivanti direttamente o indirettamente , anche se parzialmente, da asbesto e qualsiasi sostanza contenente asbesto.
- derivanti da campi elettromagnetici .
- derivanti da organismi / prodotti geneticamente modificati.
- riconducibili a responsabilità professionali e ad ogni tipo di attivià medica e/o sanitaria .

CATEGORIA A) SOGGETTI NON DIPENDENTI DELLA CONTRAENTE CHE AFFERISCONO ALL'UNIVERSITA' CON FUNZIONI DI DIDATTICA E/O DI RICERCA. (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, MA NON LIMITATIVO: BORSISTI PER ATTIVITA' DI RICERCA, ISCRITTI AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA, ASSEGNISTI PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITA' DI RICERCA, LAUREATI TIROCINANTI IN PSICOLOGIA E LAUREATI "SPECIALISTI" TIROCINANTI IN PSICOLOGIA, VISITATORI ESTERNI, FREQUENTATORI ESTERNI CON INCARICHI PROFESSIONALI E FREQUENTATORI VOLONTARI CON INCARICHI DELL'ATENEO

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

La garanzia è operante per la responsabilità civile derivante ai soggetti assicurati per danni arrecati a terzi, cose od animali nello svolgimento delle attività di soggetti non dipendenti della Contraente che afferiscono all'Università con funzioni di didattica e di ricerca. (a titolo esemplificativo, ma non limitativo: borsisti per attività di ricerca, iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, assegnisti per la collaborazione ad attività di ricerca, laureati tirocinanti in psicologia e laureati "specialisti" tirocinanti in psicologia, frequentatori esterni con autorizzazioni dell'Ateneo e/o incarichi professionali presso L'Università degli Studi di Pavia) , medici in formazione specialistica in medicina e chirurgia non afferenti ad aziende ospedaliere/fondazioni sia pubbliche che private (tipologia CEE e non CEE); medici in formazione specialistica in medicina e chirurgia che già svolgono attività formativa presso aziende ospedaliere/sanitarie e/o fondazioni che prestano la propria attività presso altre strutture all'estero per periodi limitati ed i laureati tirocinanti in medicina e chirurgia per periodo trimestrale iscritti all'esame di stato per medico chirurgo e comunque per le attività di fatto svolte, a condizione che le attività vengano svolte in conformità a quanto previsto dalle leggi vigenti in materia.
L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità della garanzia.
Inoltre sono comprese in garanzia le richieste di risarcimento a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere antecedentemente al periodo di validità della garanzia, ma non anteriormente al 31.12.2007.

L'Assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori entro i 12 (dodici) mesi successivi alla scadenza della presente Polizza, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa.
La presente garanzia postuma cesserà immediatamente nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato stipulasse, durante tale periodo, altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.

MASSIMALI ASSICURATI

L'assicurazione vale fino alla concorrenza per capitali, interessi e spese di:

Responsabilità civile verso terzi (RCT):
Euro 1.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di:
Euro 1.000.000,00 per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni corporali e di:
Euro 1.000.000,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone.

ART. 1
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione vale per la Responsabilità Civile professionale e personale degli assicurati che abbiano pagato il relativo premio.

ART. 2
PRECISAZIONE PER GLI ASSICURATI DELLA CATEGORIA A)

Gli Assicurati della Categoria A) saranno tenuti in copertura dalle ore 24,00 del giorno in cui effettueranno il pagamento del premio che potrà essere effettuato anche dalla Contraente.
Tale pagamento verrà effettuato con le modalità previste dalla condizione particolare di polizza «Regolazione del premio».
La Società dà e prende atto che la copertura di detti Assicurati terminerà non oltre la scadenza del presente contratto.
Gli Assicurati hanno la possibilità di sospendere temporaneamente le loro attività, a titolo esemplificativo ma non limitativo, per maternità o servizio militare, con l'obbligo di recuperare successivamente i periodi di sospensione.
Pertanto la Società dà e prende atto che la garanzia non sarà operante durante tali periodi di sospensione e che la garanzia diventerà nuovamente operante quando verranno riprese le attività, senza dover corrispondere alcun premio aggiuntivo, in quanto il premio corrisposto dovrà intendersi valido per il periodo previsto, anche non continuativo, e pertanto la copertura sarà garantita dalla Società fino all'ultimazione delle attività stesse e potrà terminare anche dopo la scadenza del presente contratto.
Al fine della sospensione e della successiva ripresa delle attività e quindi della relativa copertura assicurativa, faranno fede gli atti depositati presso l'Amministrazione universitaria; pertanto l'Università non effettuerà alcuna comunicazione alla Società. In caso di necessità tali atti saranno trasmessi dall'Amministrazione universitaria alla Società su espressa richiesta della stessa.
Si precisa che la copertura si intende valida anche durante eventuali periodi di proroga delle attività dei soggetti assicurati.

IL CONTRAENTE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppino Molinari)

.....

LA SOCIETA'

FONDIARIA - SAI
DIVISIONE SAI
AGENZIA GENERALE PAVIA CASTELLO
(Dott. A. Pezzali)

.....